

Silvia Buzzelli
*Le stragi, i risarcimenti e le riparazioni:
esempi di giustizia ineffettiva**

Cerco di accostarmi con molta cautela al tema assegnatomi: esso, ne sono consapevole, è in “comproprietà” con altri studiosi, storici e scienziati della politica specialmente.

Quindi, quando si parla, dei rimedi compensativi nei confronti delle vittime di crimini di guerra, noi giuristi non abbiamo di certo il monopolio, ma su di noi - e solo su di noi - incombono enormi responsabilità.

Siamo noi quelli chiamati a districarci tra i principi, tenuti a interpretare le norme internazionali e statali, costretti a misurare la distanza - spesso troppa - tra quanto è dichiarato nelle fonti e quanto capita quotidianamente nelle aule di giustizia.

Queste sono tutte attività di routine alla base del nostro lavoro che assumono, però, contorni drammatici non appena l’oggetto sia rappresentato, appunto, dai crimini di guerra, «incompatibili», al pari del genocidio e dei crimini contro l’umanità, con i «valori condivisi» dell’Unione europea: lo afferma, senza mezzi termini, il Programma di Stoccolma (per gli anni 2010-2014) nel paragrafo dedicato, non a caso, all’Europa fondata sui diritti umani¹.

Forse, per rendersi conto ancora di più della durezza dell’argomento di cui ci dobbiamo occupare, è meglio ricorrere a un’altra espressione: «torti di sconvolgente disumanità»; così definisce i crimini di guerra il Tribunale civile di Firenze nell’ordinanza con la quale, il 21 gennaio di quest’anno, ha sollevato questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale².

Il Tribunale fiorentino dubita della tenuta costituzionale della legge n. 5 del 2013 «che ha integrato l’obbligo di dare esecuzione» alla sentenza della Corte

* Testo, con l’aggiunta delle note essenziali, della relazione svolta al Convegno “Il tempo della memoria, il tempo della pietà” (Milano, Palazzo Marino, 13 giugno 2014).

¹ CONSIGLIO EUROPEO, *Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, in GUUE, 4 maggio 2010, C 115.

² Trib. Firenze, sez. II civile, ord. 21 gennaio 2014, p. 15.

In proposito, cfr. MELONI, *Ancora in tema di immunità giurisdizionale degli Stati e responsabilità (civile) per crimini internazionali*, caricato il 4 febbraio 2014, in www.penalecontemporaneo.it; BERTI ARNOALDI VELI, *Ancora sull’ordinanza del Tribunale di Firenze sui crimini di guerra nazisti*, RANCAN, *Immunità dello Stato estero per crimini internazionali e diritto di accesso al giudice: la parola alla Corte costituzionale*, DE STEFANO, *L’accesso alla giustizia per i crimini contro l’umanità commessi da uno Stato estero*, tutti consultabili in www.magistraturademocratica.it.

Internazionale di giustizia, «di fatto cristallizzando il diritto secondo la ricostruzione operata» dalla stessa Corte di giustizia nel febbraio 2012³.

Una ricostruzione, bisogna aggiungere, nettamente contraria all'orientamento che era emerso nella giurisprudenza della Cassazione a partire dai primi anni 2000: l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri, riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non ha carattere assoluto, anzi - hanno ribadito i giudici della Cassazione in molte sentenze - si arresta quando lo Stato opera nell'esercizio della sua sovranità e quando le condotte costituiscono un crimine internazionale.

Se si esamina allora tutto questo materiale (legislativo e giurisprudenziale), dall'ultima ordinanza di rimessione del giudice di Firenze, risalendo a ritroso fino alle sentenze che hanno concluso la recente stagione giudiziaria dei processi per le grandi stragi nazifasciste, si viene subito travolti da una constatazione, disincantata e amara, che mette in luce, molto bene, due momenti precisi in cui gli ingranaggi processuali si inceppano.

Il primo: il processo penale accerta la responsabilità dell'imputato, segue la sentenza di condanna, la pena detentiva però resta ineseguita; è vero, il settore dell'esecuzione della pena è quello in cui la cooperazione tra gli Stati, in Europa, tocca i livelli minimi⁴. E questa tendenza diventa la regola quando la pena dovrebbe raggiungere i cosiddetti "delinquenti per convinzione".

Il secondo punto di sofferenza è il seguente: le vittime dell'episodio criminale, accertato nel processo, non ottengono alcuna forma di risarcimento. Addirittura, dopo la sentenza della Corte internazionale di giustizia e la legge del 2013, si consolida l'immunità statale dalla giurisdizione civile straniera: e proprio qui si concentrano le censure di costituzionalità avanzate dal Tribunale di Firenze.

Se così stanno le cose, il quadro non rassicura.

Esce profondamente indebolito il modello processuale. Lo Stato di diritto, infatti, conosce un solo modello di processo: né inquisitorio, né accusatorio, bensì giusto. E il processo giusto ha il compito di «condannare i colpevoli» e «onorare le vittime»⁵, poichè il reato, specie quello basato sull'odio, non è solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime stesse⁶; questa

³ Trib. Firenze, sez. II civile, ord. 21 gennaio 2014, p. 12.

Per un commento alla sentenza della Corte Internazionale di giustizia si rinvia a RIVELLO, *La Corte Internazionale di Giustizia disattende le impostazioni volte a ritenere possibile un'ulteriore contrazione del principio di immunità giurisdizionale degli Stati*, in *Cass. pen.*, 2012, n. 6.

⁴ Volendo, cfr. BUZZELLI, *Il rompicapo penitenziario italiano nello spazio unico europeo*, in *Arch. pen.*, 2014, n. 2.

⁵ PARLAMENTO EUROPEO, *Risoluzione coscienza europea e totalitarismo*, in GUUE 27 maggio 2010, C 137.

⁶ *Considerando 9 Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, in GUUE, 14 novembre 2012, L 315.

frase si legge nella direttiva europea n. 29 del 2012 in materia di diritti, assistenza, protezione delle vittime.

Inoltre, il panorama preoccupa per un ulteriore motivo: affiora una disparità irragionevole tra poteri: il potere politico prevale sulle vittime singole, e pure sul potere giudiziario; ciò capita quando non si esegue la sentenza di condanna, quando si «nega nelle azioni risarcitorie per danni da crimini di guerra la giurisdizione dello Stato in cui l'illecito ha, almeno in parte, prodotto i suoi effetti lesivi» (cito di nuovo il Tribunale di Firenze)⁷.

Sostenere l'immunità dello Stato significa che quello Stato - nel nostro caso la Repubblica federale di Germania - è intoccabile, va esente cioè da responsabilità civile, nonostante sia stata accertata la lesione dei diritti inviolabili delle vittime.

Ripeto lo stesso concetto con parole ancora più crude: non si discute della qualifica di quegli eventi, sono crimini di guerra, che restano, e restano tali, ma non produrranno rimedi riparatori.

Insomma: che i colpevoli vengano pure condannati, tanto la loro condanna rimarrà senza esito (pena ineseguita, vi dicevo prima), tanto lo Stato "immune" non dovrà sborsare un euro; soprattutto nessun giudice straniero (per quel che ci riguarda nessun giudice italiano) potrà permettersi di chiedere alcunchè a quello Stato.

Possiamo camuffare, con espressioni raffinate e altrettanto eleganti citazioni giuridiche, questa realtà che abbiamo di fronte.

Resta comunque una realtà destinata a produrre un forte smarrimento al giurista che intenda chiamarla con l'appellativo più corretto: non giustizia negata, e nemmeno denegata (forse andrebbe ripensato il titolo di questa sessione dei lavori). Si tratta di molto peggio: è giustizia ineffettiva; del resto, un aggettivo del genere torna nelle sentenze della Corte di Strasburgo e fu impiegato da Piero Calamandrei per qualificare i guasti della nostra Costituzione inattuata.

E' una giustizia costretta suo malgrado a delegare al potere politico e alla diplomazia la protezione individuale delle vittime, costretta pertanto a delegare beffardamente a quegli stessi organi «che per decenni non sono riusciti a trovare soluzione» alcuna (di nuovo ricordo l'ordinanza del giudice di Firenze).

Credetemi, è davvero difficile, in un quarto d'ora, condensare una questione che fa sorgere dilemmi pesanti - secondo un'espressione di matrice orientale - più pesanti del Monte Tai e mette sfacciatamente in evidenza un'equazione sconcertante.

L'enorme vulnerabilità delle vittime di crimini inimmaginabili, quanto a compressione della dignità umana, corrisponde - anziché essere inversamente proporzionale - alla mole quasi insormontabile di ostacoli che precludono alle vittime stesse il risarcimento.

⁷ Trib. Firenze, sez. II civile, ord. 21 gennaio 2014, p. 13.

Lo dimostrano le nostre vicende inerenti i crimini di guerra⁸, lo confermano episodi specifici di maltrattamenti e torture⁹: passato e presente, purtroppo, si fondono insieme.

Mi permetto, molto sommessamente, un ultimo pensiero; al momento, il *vulnus* giuridico (altri relatori interverranno in merito) c'è, e sanguina. Si può tradurre il termine latino con ferita, danno, dolore, angoscia.

Ebbene, la ferita, in termini giuridici e processuali, si potrebbe rimarginare a patto di mettere davvero in pratica l'insegnamento dei rivoluzionari francesi del 1789: i diritti esistono fino a quando si è in grado di proteggerli, dicevano.

In questo settore che, per sua natura, non tollera bilanciamenti, mediazioni, né deleghe di sorta, e ammette rare forme di giustizia riparativa a condizione che l'autore abbia riconosciuto i fatti essenziali del caso¹⁰, in questo settore - dicevo - la protezione esige l'intervento di un giudice: a meno che non si voglia rimettere in discussione il ruolo del processo e del potere giudiziario nella società democratica. Non mi sembra una gran bella idea.

⁸ Cfr. SPERANZONI, *Problematiche relative alle parti eventuali nei processi italiani per crimini di guerra*, in BUZZELLI - DE PAOLIS - SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziale dei crimini di guerra. Questioni preliminari*, Torino, 2012, p. 231 ss; DE STEFANO, *L'accesso alla giustizia per i crimini contro l'umanità commessi da uno Stato estero*, cit.

⁹Cfr. MELONI, *Una importante sentenza della Corte EDU in materia di tortura e immunità dello Stato di fronte a una giurisdizione straniera*, nota a C. eur. dir. uomo, 14 gennaio 2014, Jones e altri c. Regno unito, caricato il 28 gennaio 2014, in www.penalecontemporaneo.it

¹⁰ Art. 12 *Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*, cit.